

Bonus investimenti pubblicitari anche per gli enti non commerciali

Il maxiemendamento al Ddl. di conversione del decreto fiscale estende l'ambito applicativo dell'agevolazione

/ Pamela ALBERTI

Il credito d'imposta per investimenti pubblicitari spetta anche agli enti non commerciali e può riguardare, in generale, anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa on line. Ciò per effetto del maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 148/2017, approvato ieri dal Senato con voto di fiducia, che amplia l'ambito applicativo del credito d'imposta di cui all'art. 57-*bis* del DL 50/2017 convertito.

Tale norma – si ricorda – prevede il riconoscimento, a decorrere dal 2018, di un credito d'imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per beneficiare dell'agevolazione, il valore di tali investimenti deve superare almeno dell'**1%** gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (si veda "[Bonus per investimenti pubblicitari anche per le testate on line](#)" del 18 ottobre 2017).

Il maxiemendamento introduce la lettera Oa) nell'art. 4 comma 1 del DL 148/2017, la quale, modificando il comma 1 del citato art. 57-*bis*, sostituisce le parole "alle imprese e lavoratori autonomi" con "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali". Rientrano quindi nel novero dei beneficiari del credito d'imposta non più solo imprese e lavoratori autonomi, ma anche gli **enti non commerciali**.

Si evidenzia, inoltre, che il maxiemendamento estende espressamente l'agevolazione anche alle testate on line.

La lettera Oa) del comma 1 dell'art. 4 inserisce infatti al comma 1 dell'art. 57-*bis* le parole "anche on line" dopo "stampa quotidiana e periodica". Sono quindi ora ricompresi tra gli interventi oggetto dell'agevolazione anche gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla **stampa on line**.

L'applicabilità dell'agevolazione a tali investimenti si poteva prima solo desumere dal comma 3-*bis* dell'art.

57-*bis* (introdotto dall'art. 4 del DL 148/2017 non convertito) in base al quale "ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016".

Applicazione anticipata al 2017 limitata

L'estensione del beneficio agli investimenti effettuati nel 2017 è comunque **parziale**.

Come evidenziato nella scheda di lettura al maxiemendamento con riferimento alla lettera b) dell'art. 4 comma 1 del DL 148/2017 (che introduce il citato comma 3-*bis* all'art. 57-*bis*), "si estende così l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali".

In altri termini, l'estensione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel periodo **24 giugno-31 dicembre 2017** riguarda solo la **stampa** quotidiana e periodica, anche on line, e non anche gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Si attendono, comunque, le **disposizioni attuative** del credito d'imposta in esame, che avrebbero dovuto già esser state emanate, stando alla norma agevolativa, entro il 22 ottobre scorso.